

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.7

OGGETTO:

Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Federico Fornaro	CONSIGLIERE	Presente
Roberta Cazzulo	CONSIGLIERE	Presente
Amelia Maranzana	CONSIGLIERE	Presente
Lorenzo Tacchino	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Massone	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Mauro Pestarino	CONSIGLIERE	Presente
Giulia Picasso	CONSIGLIERE	Presente
Paolo Cazzulo	CONSIGLIERE	Assente
Michele Musso	CONSIGLIERE	Assente
Luigi Del Fante	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 9 Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Moggi dott. Gianni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Deliberazione di C.C. n. 7 del 18-03-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“Art. 7 Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

...omissis...

Art. 8 Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;”

Richiamato il decreto-legge n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» e visto in particolare l'art. 13 della Legge suddetta;

Richiamato pertanto l'art. 13 del citato d.l. n. 201/2011 e le successive modifiche legislative in materia (sospensione del versamento della prima rata dell'imposta disposta dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, D.L. 21.05.2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013, n. 85 e successiva abolizione della prima rata stessa disposta con l' art. 1, comma 1, D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013, n. 124);

Richiamato l'art. 1 comma 10 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 che apporta ulteriori integrazioni e modifiche all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dove al punto B, recita testualmente: al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Richiamato l'art.1, comma 53 e 54 della L.208/2015 in merito al pagamento ridotto dell'IMU per le locazioni a canone concordato;

Ritenuto di confermare, per l'anno di imposta 2019, le aliquote I.M.U. vigenti nell'anno 2018;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di confermare le vigenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale unica (I.M.U.) anche per l'anno di imposta 2019:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	EVENTUALI DETRAZIONI
Abitazione principale e n. 3 pertinenze (C2, C6, C7 – massimo un'unità per singola categoria) <u>ESENTI</u> , salvo le abitazioni principali nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2-C/6-C7	4/1.000 (quattro per mille)	€ 200,00 (ai sensi di legge)
Altri Immobili – Aree fabbricabili	10,60/1.000 (dieci e sessanta per mille)	Nessuna
Fabbricati cat. "D"	9,60/1.000 (nove e sessanta per mille)	Nessuna
- Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - Immobili (una ed una sola unità immobiliare) posseduta a titolo di proprietà dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Assimilati all'abitazione principale.	
Fabbricati rurali strumentali - terreni	Esenti ai sensi di legge	
Fabbricati concessi in locazione a canone concordato art. 1 comma 53 e 54 L. 208/2015	9,75/1.000 (nove e settantacinque per mille)	

2. che l'applicazione delle predette aliquote dovrà essere coordinata con le disposizioni statali, sia già definite che attualmente ancora in corso di definizione, in merito all'esenzione di particolari categorie di fattispecie imponibili e/o di soggetti passivi del tributo;
3. che per quanto qui sopra non richiamato, valgono le disposizioni stabilite dalle leggi citate in premessa e dal Regolamento comunale in materia;
4. di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione mediante sollecita pubblicazione sul sito ufficiale del Comune e nelle altre forme previste dalla legislazione vigente.

Infine, il

Consiglio Comunale

stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-03-2019

Il Responsabile
F.to Barbara Ghio

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18-03-2019

Il Responsabile
F.to Barbara Ghio

Questo verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
F.to Pesce Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Moggi dott. Gianni

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 28-03-2019 per 15 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 28-03-2019

Reg. Pubbl. n. 129

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Moggi dott. Gianni

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 18-03-2019

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Moggi dott. Gianni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 28-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moggi dott. Gianni



